

Legge regionale 06 aprile 2000, n. 56**Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n.7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n.49 (1)**

(Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 17.04.2000)

**Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1
Finalità**

1. La Regione con la presente legge riconosce e tutela la biodiversità, in attuazione del DPR 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna) e in conformità con la direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La Regione in particolare tutela la diversità:
 - a) delle specie animali selvatiche e delle specie vegetali non coltivate;
 - b) degli habitat;
 - c) di altre forme naturali del territorio.
2. La Regione ai fini di cui al comma 1:
 - a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, la flora e la fauna e le forme naturali del territorio quali beni di rilevante interesse pubblico;
 - b) garantisce il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie, nella loro area di ripartizione naturale, ovvero, all'occorrenza, il loro ripristino;
 - c) promuove la gestione razionale degli habitat di cui alla lettera b) assicurando al contempo la corretta fruizione del patrimonio naturale da parte dei cittadini;
 - d) concorre alla formazione della Rete ecologica europea, denominata Natura 2000.
3. Con appositi allegati alla presente legge, per le finalità previste ai commi 1 e 2, sono individuati:
 - a) gli habitat naturali e seminaturali e le specie animali e vegetali di interesse regionale, la cui conservazione può richiedere la designazione di Siti di Importanza Regionale (SIR) (allegato A);
 - b) le specie animali protette ai sensi della presente legge (allegato B) e le specie animali soggette a limitazione nel prelievo (allegato B1);
 - c) le specie vegetali protette ai sensi della presente legge (allegato C) e le specie vegetali soggette a limitazione nella raccolta (allegato C1)
 - d) i Siti di Importanza Regionale (allegato D) comprendenti i Siti classificabili di Importanza Comunitaria (pSIC), le Zone di Protezione Speciale (ZPS), i Siti di Interesse Nazionale (SIN) e i Siti di Interesse Regionale (SIR) di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 10 novembre 1998, n. 342 (Approvazione siti individuati nel progetto Biotaly e determinazioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria Habitat).
4. *I siti di cui all'allegato D nonché i geotipi di importanza regionale (GIR) di cui all' articolo 11 , costituiscono invarianti strutturali ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), e fanno parte dello statuto del territorio di cui all' articolo 48 , commi 1 e 2 della medesima legge. Essi sono considerati elementi di rilievo ai fini della redazione della carta della natura di cui all' articolo 3, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n.394 (Legge quadro sulle aree protette), da ultimo modificata dalla legge 8 luglio 2003, n. 172 , anche in conformità con quanto previsto negli atti statali di indirizzo. (4)*
5. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, sia regionali che locali, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile.

**Art. 2
Definizioni**

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge valgono le seguenti definizioni:
 - a) area di collegamento ecologico funzionale: un'area che, per la sua struttura lineare e continua o per il suo ruolo di collegamento, è essenziale per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche;
 - b) biodiversità: la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, degli ecosistemi terrestri, marini ed acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte; ivi inclusa la diversità nell'ambito delle

-
- specie, tra le specie e tra gli ecosistemi;
- c) conservazione in situ: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali o seminaturali e le popolazioni di flora e di fauna selvatiche in uno stato soddisfacente nonché il mantenimento e la ricostituzione delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale, e nel caso di specie addomesticate e coltivate, nell'ambiente in cui hanno sviluppato le loro proprietà caratteristiche;
- d) conservazione ex situ: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare le popolazioni di flora e di fauna selvatiche in uno stato soddisfacente, attuate al di fuori del loro ambiente naturale;
- e) ecotipo: forma morfologicamente distinta entro una specie, prodotta dalla selezione naturale;
- f) geotopo di importanza regionale: forma naturale del territorio, di superficie o sotterranea, costituita da particolari emergenze geologiche, geomorfologiche e pedologiche, che presenta un rilevante valore ambientale, scientifico e didattico, la cui conservazione è strategica nell'ambito del territorio regionale;
- g) habitat naturali di interesse regionale: gli ambienti terrestri o acquatici che si distinguono per le loro caratteristiche geografiche, abiotiche o biologiche, interamente naturali o seminaturali, elencati nell'allegato A, per i quali nel territorio regionale si verifichi una delle seguenti condizioni:
1. rischino di scomparire nella loro area di distribuzione naturale;
 2. abbiano un'area di distribuzione ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta;
 3. costituiscano esempi notevoli di caratteristiche tipiche del territorio regionale;
- h) habitat di una specie: ambiente definito o caratterizzato da fattori biologici e abiotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;
- i) rete Natura 2000: rete ecologica europea coerente di Zone Speciali di Conservazione (ZSC). La rete Natura 2000 comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE;
- l) Sito di Importanza Comunitaria (SIC): un sito che nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B del DPR 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica Natura 2000, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i Siti di Importanza Comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;
- m) Sito di Importanza Regionale (SIR): un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata, che contribuisce in modo significativo a mantenere o ripristinare un tipo di habitat naturale o di una specie di interesse regionale; per le specie che occupano ampi territori, i Siti di Importanza Regionale corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita e riproduzione. Ai fini della presente legge è considerato SIR anche un sito che nel corso dell'attuazione della direttiva 92/43/CEE viene classificato come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) o come Zona Speciale di Conservazione (ZSC);
- n) specie di interesse regionale: le specie elencate nell'allegato A che nel territorio regionale:
1. sono vulnerabili e in pericolo di estinzione;
 2. sono rare od endemiche e richiedono particolare protezione a causa della specificità o della vulnerabilità del loro habitat, oppure a causa del loro sfruttamento;
- o) stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulla specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e l'importanza delle popolazioni nel territorio regionale. Lo stato di conservazione è considerato soddisfacente quando si verifichi una delle seguenti condizioni:
1. i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;
 2. l'area di distribuzione naturale delle specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;
 3. esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine;
- p) stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono

sull'habitat naturale nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione è definito soddisfacente quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

1. l'area di distribuzione naturale dell'habitat e la superficie che comprende sono stabili o in estensione;
 2. la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;
 3. lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente e corrisponde a quanto indicato alla precedente lettera del presente comma;
- q) Zona di Protezione Speciale (ZPS): un territorio idoneo per estensione e/o per localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'All. I della direttiva 79/409/CEE e successive modificazioni, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la direttiva stessa; ai sensi e per gli effetti della presente legge possono essere ricomprese tra le ZPS altresì le Zone di Protezione di cui all' art. 14 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), qualora presentino i requisiti indicati dall'art. 4 della Direttiva 79/409/CEE;
- r) Zona Speciale di Conservazione (ZSC): un Sito di Importanza Comunitaria designato in base all' articolo 3 comma 2 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 , in cui sono applicate le misure necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

Art. 3

Funzioni amministrative

1. *Fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 5 bis e ferme restando le competenze in materia di valutazione di incidenza di cui agli articoli 15 e 15 bis, (17) le province svolgono tutte le funzioni amministrative previste dalla presente legge, che non siano espressamente riservate alla competenza regionale, ed in particolare provvedono all'attuazione delle misure di tutela disciplinate nel capo II. Per quanto specificamente disposto dall'articolo 12, comma 1, lettera a), le province definiscono ed attuano le misure di conservazione ivi previste, anche mediante l'adozione, ove occorra, di piani di gestione. (8)*
2. Salvo quanto disposto dal comma 1, le Province svolgono altresì le funzioni relative:
 - a) al costante monitoraggio della distribuzione degli habitat e delle specie;
 - b) all'effettuazione di studi sulla biologia e la consistenza delle popolazioni;
 - c) alla cura ed all'effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie.
3. I piani di gestione eventualmente adottati ai sensi del comma 1 possono essere integrati con altri strumenti di pianificazione; qualora siano specifici, sono approvati con le forme, le procedure e gli effetti previsti per i regolamenti di cui all' art. 16 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali di interesse locale).
4. *Le Province comunicano ogni due anni alla Giunta regionale gli esiti delle loro indagini sullo stato di salute delle popolazioni vegetali e animali e degli habitat di interesse regionale, nonché sullo stato di conservazione e tutela dei SIR ed inviano un elenco di tutti i piani, programmi, progetti ed interventi che hanno interessato i siti e sottoposti a procedura di valutazione di incidenza con indicazione dei relativi esiti e dei pareri espressi. (8)*
5. *Le funzioni attribuite alle province ai sensi del presente articolo sono svolte dagli enti parco regionali, per i territori ricompresi all'interno degli stessi. (8)*
- 5 bis. *Fatto salvo l'obbligo di denuncia alla provincia competente previsto dall'articolo 5, comma 3, le funzioni attribuite alle province ai sensi del presente articolo possono essere svolte dagli enti parco nazionali per i territori compresi all'interno degli stessi, previa intesa tra la Regione, la provincia o le province territorialmente competenti e gli enti parco interessati. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, le funzioni sono svolte dalla Regione. (9)*
6. Qualora le Province, *gli enti parco regionali e nazionali (10)* non adempiano alle funzioni loro attribuite dalla presente legge, la Regione provvede in via sostitutiva nelle forme e con le modalità previste dall' art. 6, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 .

Art. 3 bis

Programmazione in materia di tutela della biodiversità (16)

1. *La Regione detta gli indirizzi, stabilisce le finalità e gli obiettivi generali delle politiche regionali in materia di tutela della biodiversità, nonché le tipologie di azioni e di intervento, necessarie per l'attuazione degli stessi ed il quadro delle risorse attivabili, nell'ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007 n. 14, (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale).*

Capo II FORME DI TUTELA

Art. 4

Tutela

1. Sono fatte salve le norme di conservazione e di tutela specifiche dettate, in relazione alle singole specie e tipologie faunistiche e floreali protette, dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Art. 5

Tutela della fauna

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, sono considerate protette ai sensi della presente legge tutte le specie animali individuate dall'allegato B, per le quali è vietato:
- a) la cattura e l'uccisione;
 - b) il deterioramento e la distruzione dei siti di riproduzione o di riposo;
 - c) la molestia, specie nel periodo della riproduzione e dell'ibernazione o del letargo;
 - d) la raccolta e la distruzione delle uova e dei nidi;
 - e) la detenzione ed il commercio degli animali, vivi o morti, anche imbalsamati, nonché di loro parti o prodotti identificabili ottenuti dall'animale.
2. L'ente competente ai sensi dell' art. 3 della presente legge può rilasciare, per finalità scientifiche, in deroga ai divieti sanciti dal comma 1, autorizzazioni specifiche e nominative. L'elenco delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti parco regionali competenti, è comunicato, annualmente, alle Province, ai fini dell'esercizio coordinato della funzione autorizzativa. L'autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata agli Enti ed organismi pubblici istituzionalmente competenti, previa presentazione dei relativi programmi di ricerca. È fatto salvo, per quanto attiene all'attività di inanellamento a scopi scientifici, il disposto di cui all' art. 36, comma 2 della legge regionale 12 gennaio 1994, n.3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").
3. Fermo restando il divieto relativo al commercio, sancito dalla lettera e) del comma 1, nonché quelli posti da previgenti norme di legge, coloro che a qualsiasi titolo detengano animali vivi o morti, anche imbalsamati, di cui all'allegato B, nonché loro parti o prodotti identificabili ottenuti dall'animale, sono obbligati a presentare denuncia alla Provincia competente per territorio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, o, qualora sia successivo, dall'inserimento nell'elenco di cui allo stesso allegato B.
4. Dall'obbligo di denuncia di cui al comma 3 sono esonerati esclusivamente i soggetti pubblici e privati legittimati alla detenzione in base ad apposito titolo autorizzativo conforme alle vigenti norme di legge.
5. Con Allegato B1 sono individuate le specie per le quali sono definiti limiti e modalità di prelievo.
6. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente, è vietato il rilascio in natura di specie estranee alla fauna locale.

Art. 6

Tutela della flora

1. Fatto salvo quanto previsto all' articolo 4 , sono considerate protette, ai sensi della presente legge, tutte le specie vegetali individuate dall'allegato C, in relazione alle quali è espressamente vietato il danneggiamento, l'estirpazione, la distruzione e la raccolta.
2. L'ente competente ai sensi dell' art. 3 può rilasciare, per finalità scientifiche, autorizzazioni specifiche e nominative in deroga ai divieti sanciti dal comma 1. L'elenco delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti parco regionali competenti, è comunicato, annualmente, alle Province, ai fini dell'esercizio coordinato della funzione autorizzativa. L'autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata agli Enti ed organismi pubblici istituzionalmente competenti, previa presentazione dei relativi programmi di ricerca.
3. Con Allegato C1 sono individuate le specie vegetali per le quali sono definiti limiti e modalità di raccolta di cui all'allegato stesso.
4. È vietata l'utilizzazione, ai fini della realizzazione di opere di riforestazione, rinverdimento e

consolidamento, delle seguenti specie: Ailanto (*Ailanthus altissima*), Fico degli Ottentotti (*Carpobrotus* sp.pl.), Fico d'india (*Opuntia ficus-indica*), Amorfa (*Amorpha fruticosa*).

5. Negli interventi di ingegneria naturalistica, in quelli di rinverdimento e di consolidamento, nonché, in generale, negli interventi di recupero ambientale di siti degradati, sono utilizzati prioritariamente ecotipi locali.

Art. 7

Non operatività dei divieti

1. I divieti ed i limiti di cui all' articolo 5 , comma 1, lettere b) e c), ed all' articolo 6 , commi 1 e 3, non operano in relazione alle normali operazioni colturali su terreni agricoli. Per i terreni soggetti a pratiche di ritiro dalla produzione, o adibiti a produzioni non soggette ad una organizzazione comune di mercato, sono consentite le operazioni colturali previste dalle normative specifiche vigenti.
2. Dall'operatività dei divieti e dei limiti di cui all' articolo 6 , commi 1 e 3, sono inoltre escluse le operazioni inerenti la ripulitura delle scarpate stradali e ferroviarie, gli interventi sui boschi realizzati nel rispetto della normativa forestale vigente, quelli di miglioramento boschivo e quelli di sistemazione idraulico-forestale. Dagli stessi limiti e divieti sono escluse altresì le piante o le parti di esse che provengano da colture o da giardini.

Art. 8

Aggiornamento degli allegati

1. Il Consiglio regionale, sentito il parere della Consulta tecnica prevista dall' articolo 3, comma 1, della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 , come modificato dall' articolo 10 della presente legge, provvede all'aggiornamento periodico ed alla modifica degli allegati di cui all' articolo 1 , comma 3.
2. Specifiche modifiche degli allegati di cui al comma 1, finalizzate all'inserimento di nuovi elementi, possono essere proposte alla Giunta regionale dagli Enti locali e dai cittadini interessati, anche in forma associata.

Art. 9

Centri di conservazione della fauna e della flora selvatiche

1. La Regione riconosce i Centri per la conservazione, la riproduzione, il recupero e il ricovero di specie animali e vegetali di interesse regionale e definisce, secondo quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell' articolo 12 , i requisiti strutturali degli stessi, nonché i requisiti organizzativi e strumentali il cui possesso deve essere accertato in capo ai soggetti interessati, anche ai fini dell'erogazione di eventuali finanziamenti.
2. I Centri di conservazione della fauna selvatica riconosciuti ai sensi del presente articolo possono essere riconosciuti anche quali Centri di recupero della fauna selvatica di cui all' articolo 38 della legge regionale 3/1994 Tali centri potranno altresì essere organizzati per la detenzione delle specie di cui è vietato il rilascio in natura ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 , e del regolamento (CEE) n.3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica) e successive modificazioni e integrazioni, delle specie di cui all' art. 5 , comma 6, e di quelle sottoposte ad affidamento in custodia ai sensi dell' art. 17 , comma 8, della presente legge.

Art. 10

Aree di collegamento ecologico funzionale

1. La Regione riconosce primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche alle aree di collegamento ecologico funzionale e definisce, nel Piano di indirizzo territoriale (PIT) ai sensi dell' art. 6 della legge regionale 5/1995 , gli indirizzi per l'individuazione, la ricostituzione e la tutela delle stesse.
2. Le Province, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono, anche in assenza degli indirizzi regionali di cui al comma 1, all'individuazione nel Piano territoriale di coordinamento (PTC), delle aree di collegamento ecologico funzionale, secondo quanto disposto dall' articolo 16, comma 4 della legge regionale 5/1995 ; in tal caso, le Province possono procedere all'individuazione di aree di collegamento ecologico funzionale facendo riferimento alla definizione di cui all' art. 2 , comma 1, lettera a).
3. Le forme di tutela delle aree di collegamento che pongano divieti all'attività venatoria o di pesca sono previste nei piani faunistico - venatori provinciali di cui all' art. 8 della legge regionale 12 gennaio 1994, n.3 , o nel piano regionale di cui all' articolo 1 della legge regionale 24 aprile 1984, n.25 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica).

*Art. 11**Geotopi di Importanza Regionale*

1. Al fine di tutelare la diversità di particolari forme naturali del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera c), il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, individua i Geotopi di Importanza Regionale entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

*Art. 12**Norme tecniche per l'attuazione delle forme di tutela*

1. La Giunta Regionale, sentite le Province, definisce, con apposite deliberazioni da approvarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme tecniche relative all'attuazione della stessa, ed in particolare quelle relative:
- alle forme ed alle modalità di tutela e di conservazione dei Siti di Importanza Regionale;
 - alle forme ed alle modalità di tutela e di conservazione dei Geotopi di Importanza Regionale;
 - ai criteri per l'effettuazione della valutazione di incidenza disciplinata dall'art. 15, ivi compresi quelli inerenti la definizione delle eventuali misure compensative previste dal comma 5 dello stesso articolo;
 - ai criteri per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 2;
 - ai requisiti strutturali dei centri previsti dall'art. 9, nonché i requisiti organizzativi e strumentali dei soggetti gestori dei centri stessi.

*Art. 13**Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49**omissis (1)*

6. Le modificazioni nella composizione della Consulta tecnica disposte ai sensi del comma 3 hanno efficacia a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge.
7. Le Province possono acquisire pareri tecnico-scientifici dalla Consulta tecnica disciplinata dal presente articolo, ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite ai sensi della presente legge.

*Art. 14**Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7**omissis (2)**Art. 15**Valutazione di incidenza di piani e programmi (18) (20)*

1. Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, ivi compresi i piani sovracomunali agricoli, forestali e faunistico venatori, non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte siti di importanza regionale di cui all'allegato D o geotopi di importanza regionale di cui all'articolo 11, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono apposito studio finalizzato alla valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del d.p.r. 357/1997. La valutazione d'incidenza è effettuata entro i sessanta giorni successivi all'acquisizione dello studio d'incidenza da parte della struttura individuata per l'espletamento della relativa istruttoria, secondo l'ordinamento dell'ente competente.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la valutazione di incidenza relativa agli atti di pianificazione di cui al comma 1, è effettuata dalla stessa amministrazione competente all'approvazione dei piani medesimi. Nel caso di atti di pianificazione interprovinciali, intercomunali o tra altri enti locali, la valutazione di incidenza è effettuata d'intesa tra le amministrazioni competenti. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il termine di cui al comma 1, la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione.
3. Nel caso in cui gli atti di pianificazione di cui al comma 1, di competenza comunale interessino aree ricadenti nei parchi regionali o nelle loro aree contigue, la valutazione di incidenza in relazione a tali aree è effettuata dall'ente parco competente.
4. La valutazione di incidenza di piani e programmi di competenza di enti diversi dalla Regione e dalla provincia, è effettuata previa acquisizione del parere obbligatorio:
- della provincia, salvo i casi in cui ricorrano le ipotesi previste al comma 3 e alle lettere b) e c);
 - del parco regionale, salvo i casi in cui ricorrano le ipotesi previste al comma 3;
 - del parco nazionale, nei casi di cui all'articolo 3, comma 5 bis o, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa ivi prevista, dalla Regione.
5. Nei casi di cui al comma 4, i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti o, se situati in

zone montane, a tremila abitanti, possono far ricorso al fondo finanziario di cui all'articolo 75 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza), qualora intendano procedere a specifici approfondimenti propedeutici alla valutazione di incidenza di propria competenza.

6. La valutazione di incidenza di atti di pianificazione e loro varianti di competenza provinciale è effettuata previa acquisizione del parere obbligatorio:

- a) delle altre amministrazioni provinciali interessate, quando tali atti interessino siti di importanza regionale e geotopi compresi nell'ambito territoriale di più province;
- b) dell'ente parco regionale, nei casi di cui all'articolo 3, comma 5;
- c) dell'ente parco nazionale nei casi di cui all'articolo 3, comma 5 bis, o in caso di mancato raggiungimento dell'intesa ivi prevista, dalla Regione.

7. Nei casi di cui all'articolo 73 ter della l.r. 10/2010, la valutazione d'incidenza dei piani e programmi, è effettuata nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), secondo quanto previsto dal medesimo articolo.

8. In attuazione dell'articolo 5, comma 7, del d.p.r. 357/1997, la valutazione di incidenza dei piani e programmi che interessano in tutto o in parte il territorio di una area protetta nazionale ovvero suscettibili di produrre effetti sulla medesima, è effettuata sentito comunque l'ente di gestione dell'area stessa.

9. Con riferimento ai piani e programmi che interessano siti di importanza regionale e geotopi come disciplinati dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 9 e 10 del d.p.r. 357/1997. In tali casi la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 9, del medesimo decreto è fatta anche alla Giunta regionale.

10. Fino all'approvazione della deliberazione prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera c), si applica quanto disposto dall'allegato G del d.p.r. 357/1997.

11. E' fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d'incidenza di competenza dello Stato per piani e programmi riferibili al campo di applicazione della normativa statale, ivi comprese le opere destinate alla difesa.

Art. 15 bis

Valutazione di incidenza di interventi e progetti (19)

1. In attuazione dell'articolo 5, comma 3, del d.p.r. 357/1997, i proponenti di interventi o progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti di importanza regionale di cui all'allegato D o dei geotopi di importanza regionale di cui all'articolo 11, ma che possono avere incidenze significative sugli stessi, anche se ubicati al loro esterno, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, un apposito studio volto a individuare i principali effetti sul sito o sul geotopo, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5, la valutazione di incidenza relativa agli interventi e ai progetti di cui al comma 1, è effettuata dalla stessa amministrazione competente all'approvazione dell'intervento e il relativo procedimento si conclude con apposito provvedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di incidenza di cui al comma 1. Le autorità competenti alla verifica chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso e, in tal caso, il termine di cui al presente comma decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni stesse. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, le prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi.

3. Nel caso in cui gli interventi o progetti di cui al comma 1, siano localizzati all'interno dei parchi regionali o nelle loro aree contigue, la valutazione di incidenza relativa a tali progetti ed interventi è effettuata dall'ente parco competente.

4. Nei casi di cui al comma 2, la valutazione di incidenza degli interventi e progetti di competenza di enti diversi dalla Regione è effettuata previa acquisizione del parere obbligatorio :

- a) della provincia, salvo i casi in cui ricorrano le ipotesi di cui alla lettera b);
- b) dell'ente parco nazionale, nei casi di cui all'articolo 3, comma 5 bis o, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa ivi prevista, della Regione.

5. La valutazione di incidenza di progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a procedura di VIA ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 10/2010, è effettuata, nell'ambito di un unico procedimento, dalla stessa amministrazione competente all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di VIA, entro i termini stabiliti per l'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi. In tal caso i progetti presentati sono corredati da apposito studio di incidenza e le relative pronunce contengono, ove necessario, specifiche prescrizioni a cui il proponente deve attenersi.

6. La valutazione di incidenza dei progetti di cui al comma 5, è effettuata previa acquisizione del parere

obbligatorio:

- a) dell'ente parco nazionale, nei casi di cui all'articolo 3, comma 5 bis o, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa ivi prevista, della Regione;
- b) della provincia, limitatamente ai progetti per i quali la competenza alla gestione delle procedure di verifica di assoggettabilità e di VIA è dei comuni.

7. La Giunta regionale definisce i criteri per l'applicazione della valutazione di incidenza in armonia con le specifiche normative di settore e in applicazione dei principi di semplificazione.

8. In attuazione dell'articolo 5, comma 7, del d.p.r. 357/1997, la valutazione di incidenza di interventi e progetti ricadenti, in tutto o in parte in una area protetta nazionale, ovvero che possono avere incidenze significative sulla medesima, è effettuata sentito comunque l'ente di gestione dell'area stessa.

9. Con riferimento agli interventi e ai progetti che interessano i siti di importanza regionale e geotopi disciplinati dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 9 e 10, del d.p.r. 357/1997. In tali casi la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 9, del medesimo decreto è fatta anche alla Giunta regionale.

10. Fino all'approvazione della deliberazione prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera c), si applica quanto disposto dall'allegato G del d.p.r. 357/1997.

11. E' fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d'incidenza di competenza dello stato per interventi e progetti riferibili al campo di applicazione della normativa statale, ivi comprese le opere destinate alla difesa.

Art. 16

Vigilanza e controllo

1. All'accertamento delle violazioni possono procedere, oltre gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, gli organi di polizia forestale, gli organi di polizia provinciale, municipale e rurale, le guardie addette ai parchi naturali, i custodi forestali dei Comuni e dei loro Consorzi, limitatamente al territorio gestito dai rispettivi Enti, e le guardie ambientali volontarie di cui alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7

1 bis. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo di cui al comma 1, l'autorità competente all'effettuazione della valutazione di incidenza esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni relative all'osservanza degli esiti e delle prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 15, comma 5. (15)

1 ter. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della procedura di valutazione di incidenza, l'autorità competente di cui al comma 1 bis, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato). (15)

1 quater. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle procedure di valutazione di incidenza o in violazione delle medesime disposizioni e nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali dei procedimenti svolti ai sensi della presente legge, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e di quello conseguente all'applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con r.d. 639/1910, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. (15)

1 quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1 ter e 1 quater non pregiudicano l'applicazione delle sanzioni previste da altre leggi. (15)

Art. 17

Sanzioni amministrative

1. Chiunque violi il divieto di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 (258,23 euro) a lire 3.000.000 (1549,37 euro) per ogni esemplare catturato o ucciso, fino ad un massimo di lire 10.000.000 (5164,57 euro). Alla stessa sanzione è soggetta la violazione di cui alla lett. b), per ogni sito deteriorato o distrutto, e la violazione di cui alla lett. e), per ogni esemplare detenuto o commercializzato.

2. Chiunque violi il divieto di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 (25,82 euro) a lire 300.000 (154,94 euro).

3. Chiunque violi il divieto di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) è soggetto alla sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da lire 100.000 (51,65 euro) a lire 600.000 (309,87 euro) per ogni esemplare raccolto o distrutto, fino ad un massimo di lire 10.000.000 (5164,57 euro).

4. Chiunque non ottemperi all'obbligo posto ai sensi dell'art. 5, comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 (25,82 euro) a lire 300.000 (154,94 euro).
5. Chiunque violi i limiti posti ai sensi dell'art. 5, comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 (25,82 euro) a lire 300.000 (154,94 euro) per ogni esemplare prelevato eccedente i limiti consentiti, fino ad un massimo di lire 2.000.000 (1032,91 euro).
6. Chiunque violi il divieto posto dall'art. 5, comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 (258,23 euro) a lire 3.000.000 (1549,37 euro). Alla stessa sanzione è soggetta la violazione di cui al comma 5 dell'articolo 6.
7. Chiunque violi i divieti di cui all'art. 6, comma 1 nonché i limiti posti al sensi del comma 3 dello stesso articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 (2,58 euro) a lire 30.000 (15,49 euro) per ogni esemplare raccolto eccedente i limiti consentiti, fino ad un massimo di lire 300.000 (154,94 euro).
8. L'autorità amministrativa competente dispone altresì, ai sensi dell' articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), la confisca amministrativa di animali o vegetali oggetto della violazione delle norme previste dalla presente legge, i quali vengono affidati in custodia a organismi scientifici o museali o a uno dei Centri riconosciuti ai sensi dell'articolo 9.
9. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono la Provincia o l'Ente Parco nel cui territorio sia stata accertata la violazione.
10. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati al finanziamento:
 - a) delle forme di tutela previste ai sensi della presente legge;
 - b) del servizio di cui alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 ;
 - c) dei centri di recupero di cui all'art. 6 della presente legge.

Capo III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Cofinanziamenti

1. La Regione nella concessione di eventuali cofinanziamenti e contributi finalizzati alla gestione agricola e territoriale delle aree ricomprese nei Siti di Importanza Regionale nonché nelle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , e della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 , riconosce e attribuisce priorità all'attuazione di:
 - a) pratiche e metodologie di agricoltura biologica e selvicoltura naturalistica;
 - b) pratiche di agricoltura integrata effettuate ai sensi della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25
(Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole);
 - c) interventi di miglioramento ambientale a fini vegetazionali, faunistici e ittiofaunistici;
 - d) interventi di ingegneria naturalistica e di recupero ambientale.
2. Le priorità elencate dal comma 1 possono essere altresì attribuite nella concessione dei finanziamenti comunitari e statali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle norme istitutive degli stessi.

Art. 19 Informazione

1. La Regione promuove azioni adeguate alla diffusione dell'informazione sugli obiettivi e sulle finalità di tutela oggetto della presente legge. A tal fine, la Giunta Regionale organizza, in particolare, una campagna d'informazione volta alla diffusione della conoscenza relativa alle specie animali e vegetali tutelate.

Art. 20 Norma finanziaria

1. Per l'anno 2000 agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la seguente variazione di bilancio per competenza e cassa di analogo importo:

omissis

2. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 21

Abrogazione della legge regionale 8 novembre 1982, n.82

1. La legge regione 8 novembre 1982, n. 82 (Normativa per disciplinare la raccolta dei prodotti del sottobosco e per la salvaguardia dell'ambiente naturale) è abrogata.

Allegati:

Allegato A - Habitat naturali e seminaturali e specie animali e vegetali di interesse regionale, la cui conservazione può richiedere la designazione di S.I.R.

1 - Lista degli habitat naturali e seminaturali. (7)

Allegato B - Specie animali protette ai sensi della presente legge.

Allegato B 1 - Specie animali assoggettate a limitazioni nel prelievo.

Allegato C - Specie vegetali protette ai sensi della presente legge.

Allegato C 1 - Specie vegetali assoggettate a limitazioni nella raccolta (steli/fronde per persona al giorno).

Allegato D - Siti di importanza regionale (3)

Note

I. Legge abrogata con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 140.